

Proposta di accordo per la definizione di forme di collaborazione tra la Regione Liguria, i Comuni o gli altri soggetti titolari dello Sportello Unico per le attività produttive e le altre pubbliche amministrazioni coinvolte nella procedura, in attuazione di quanto disposto dalla legge regionale 24 marzo 1999, n. 9.

Il soggetto titolare dello sportello unico

e

la Regione Liguria

e

le pubbliche amministrazioni coinvolte nel procedimento dello Sportello unico

Premesso che:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, in particolare all'articolo 15, prevede che le amministrazioni pubbliche possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune;
- l'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, emanato in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, attribuisce ai Comuni le funzioni amministrative concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi, ivi incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie;
- l'articolo 24 del d. lgs.112/1998 dispone che ogni Comune eserciti, anche in forma associata, le funzioni amministrative sopra elencate, assicurando che un'unica struttura sia responsabile dell'intero procedimento e che presso la struttura sia istituito uno sportello unico al fine di garantire a tutti gli interessati l'accesso, anche in via telematica, al proprio archivio informatico contenente i dati concernenti le domande di autorizzazione e il relativo iter procedurale, gli adempimenti necessari per le procedure autorizzatorie, nonché tutte le informazioni disponibili a livello regionale;
- la Regione è chiamata a svolgere, ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo sopra citato, un ruolo di coordinamento e di miglioramento dei servizi e dell'assistenza alle imprese, con particolare riferimento alla localizzazione ed alla autorizzazione degli impianti produttivi e alla creazione di aree industriali;

- dette funzioni ai sensi dell'articolo 23 del d. lgs. n. 112/1998, sono esercitate dalla Regione prioritariamente attraverso gli sportelli unici per le attività produttive;
- la legge 4 novembre 2000, n. 340 (disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione dei procedimenti amministrativi. Legge di semplificazione 1999), che al Capo II detta ulteriori norme in materia di conferenza di servizi;
- in attuazione del principio di semplificazione di cui all'articolo 20 della citata legge 15 marzo 1997, n. 59, il Governo ha emanato il d.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447, avente per oggetto "Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59.";
- il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2000, n. 440 (regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 in materia di sportelli unici per gli impianti produttivi) che introducendo il comma 2 bis all'articolo 4 del d.P.R. n. 447/1998 ha previsto l'obbligatorietà della procedura unica dello sportello;
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
- il capo VI della legge regionale 24 marzo 1999, n. 9, contempla procedure semplificate per la realizzazione, la ristrutturazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione, la rilocalizzazione e la riconversione di impianti produttivi;
- l'articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 9/1999 prevede che la Regione Liguria, nell'ambito del progetto "Liguria in rete", coordina e promuove lo sviluppo dei sistemi informativi integrati sul territorio e la realizzazione di sportelli polifunzionali;
- l'infrastruttura telematica "Liguria in rete" si configura quale Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione della Regione Liguria (RUPARL);
- la rete regionale RUPARL (Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione Regione Liguria) assicura un collegamento telematico ed informatico tra le Amministrazioni operanti sul territorio ligure ed è collegata al sistema nazionale, sulla base dell'accordo stipulato il 25 settembre 1997 tra Governo, Regione Liguria e Autorità per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (AIPA);
- l'articolo 15, comma 2 della legge regionale n. 9/1999 dispone che presso la struttura responsabile dei procedimenti autorizzativi relativi alla localizzazione, realizzazione, ristrutturazione e ampliamento, rilocalizzazione, riconversione, cessazione e riattivazione di impianti produttivi, è istituito uno sportello unico in grado di garantire a tutti gli interessati, anche mediante le associazioni di categoria, tramite archivio informatico, l'accesso anche coordinato in via telematica secondo gli standard del progetto "Liguria in rete", alle informazioni sugli adempimenti necessari per le procedure autorizzative ed approvative, all'elenco delle domande di autorizzazione presentate, allo stato del loro iter procedurale, nonché a tutte le informazioni

disponibili a livello regionale, comprese quelle concernenti le attività promozionali e gli strumenti di valorizzazione delle risorse umane;

- l'articolo 15, comma 5, della legge regionale 24 marzo 1999, n. 9, attribuisce alla Giunta regionale il compito di definire le modalità e i criteri per la promozione e il coordinamento delle strutture e degli sportelli unici;

- la Regione ha approvato con la deliberazione della Giunta regionale 1 marzo 2000 n.272 l'Accordo – tipo delle forme di collaborazione tra la Regione Liguria, i Comuni liguri e le altre pubbliche amministrazioni in attuazione di quanto disposto in materia di sportello unico per le attività produttive dalla legge regionale 9/ 1999;

- la Regione, nell'esercizio di tale funzione di coordinamento ed al fine di concorrere ad una più efficace attuazione della normativa in materia, propone la stipulazione del presente accordo, direttamente recepitibile con l'accettazione da parte del soggetto che ha istituito lo Sportello unico, ed aperto all'adesione delle altre Amministrazioni pubbliche coinvolte nei procedimenti per l'insediamento di attività produttive di cui alla legge regionale 9/1999;

tutto ciò premesso le parti si accordano come segue:

1. Sistema di comunicazione.

Le pubbliche amministrazioni aderenti al presente accordo (d'ora in poi definite Amministrazioni) realizzano un sistema di comunicazione in modo da disporre di informazioni ufficiali, costantemente aggiornate e complete al fine di gestire i procedimenti amministrativi di competenza dello Sportello unico, e assicurare un servizio informativo integrato in rete capace di raccogliere, in un contesto informativo omogeneo, le informazioni generate dalle singole Amministrazioni. Per Amministrazioni si intendono tutte le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali copetenti all'adozione di

A tal fine la Regione mette a disposizione delle Amministrazioni che aderiscono al presente accordo e che siano collegate a "Liguria in rete" la piattaforma tecnologica per il collegamento informatico e telematico, per la reciproca connessione e per il trasferimento dei dati.

Le Amministrazioni utilizzano "Liguria in rete" per la trasmissione informatica dell'istanza, della documentazione, delle richieste di integrazioni, che avviene secondo gli standard tecnologici predefiniti.

Le Amministrazioni adottano criteri omogenei per la gestione delle procedure, in modo da garantire al soggetto pubblico o privato interessato al procedimento l'accesso per via telematica all'informazione sull'iter della procedura e garantire, altresì, l'utilizzo di sistemi che assicurino il rispetto della normativa sul segreto d'ufficio e sulla "privacy".

2. Archivio informatico

Le Amministrazioni aderenti al presente accordo creano, gestiscono e aggiornano un archivio informatico contenente informazioni su:

1. le procedure amministrative, la documentazione e la modulistica (cd. banca dati delle procedure);
2. le possibilità di insediamento, le incentivazioni, le agevolazioni contributive e fiscali, il mercato del lavoro, ed ogni altra informazione di interesse per le imprese (cd. banca dati delle opportunità);
3. le istanze presentate allo Sportello unico (cd. banca dati delle istanze);
4. i responsabili dei singoli procedimenti di competenza delle diverse Amministrazioni (cd. banca dati dei responsabili).

L'archivio informatico costituisce uno strumento per consentire l'accesso in via telematica alle informazioni sulle procedure amministrative e sulle opportunità di insediamento nel territorio.

Le Amministrazioni aderenti al presente accordo curano, con la massima tempestività, l'aggiornamento delle informazioni di propria competenza contenute nella banca dati, delle modifiche normative che incidono sui procedimenti di propria competenza e provvedono a comunicare le variazioni alle altre Amministrazioni aderenti all'accordo.

Resta in capo all'Amministrazione inadempiente la responsabilità derivante da omissione o ritardi.

Nell'archivio informatico dello Sportello unico sono inserite anche le procedure di competenza esclusiva della Regione o di altra Amministrazione e le procedure di rinnovo di singola autorizzazione soggetta a termini di durata autonomi di cui ALLEGATO A della deliberazione della Giunta regionale di approvazione del presente accordo.

L'accesso alle informazioni contenute nell'archivio informatico è libero e gratuito, salvo il rispetto del segreto d'ufficio e della sicurezza e riservatezza dei dati personali.

3. Ruolo del Responsabile dello sportello unico.

Il responsabile unico del procedimento ha nei confronti delle altre Amministrazioni poteri di impulso e coordinamento procedimentale e gli ulteriori poteri previsti dalla normativa.

4. Modalità e tempi di trasmissione della domanda.

Lo Sportello unico, ricevuta l'istanza, la immette nell'archivio informatico e ne cura la trasmissione alle altre Amministrazioni competenti.

La trasmissione avviene attraverso il collegamento con "Liguria in rete", utilizzando la piattaforma tecnologica generalizzata per il trasporto di informazioni e la piattaforma applicativa, ove tale collegamento esista, oppure tramite fax o secondo altre modalità previste dalla normativa vigente.

La domanda corredata dai documenti e dalle autocertificazioni deve pervenire alle altre Amministrazioni competenti, entro 5 giorni dalla presentazione allo sportello. Per accelerare le modalità ed i tempi di trasmissione delle domande, le Amministrazioni, coerentemente con le

disposizioni normative vigenti, si impegnano ad adeguare la propria regolamentazione interna e la propria strumentazione tecnologica al fine di rendere applicabile la “firma elettronica”.

I documenti informatici soddisfano il requisito della forma scritta e, pertanto, non devono essere successivamente trasmessi in forma cartacea, secondo quanto previsto dal d.P.R. n. 445/2000.

Dal momento dell’istituzione e dell’operatività dello sportello unico le domande devono essere presentate esclusivamente alla Struttura dello Sportello unico.

La Regione e le altre Amministrazioni pubbliche non possono rilasciare al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di assenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati. Tali atti, qualora eventualmente rilasciati, operano esclusivamente all’interno del procedimento unico.

In ogni caso le Amministrazioni hanno l’obbligo di trasmettere, senza ritardo e comunque entro 5 giorni, eventuali domande ad esse presentate, allegando gli atti istruttori eventualmente già compiuti e dandone comunicazione al richiedente.

5. Ricezione della domanda - protocollo unico.

Le Amministrazioni aderenti al presente accordo individuano i requisiti minimi necessari affinché le diverse tipologie di domanda presentate allo Sportello unico possano essere ricevute, e, in particolare, trasmettono alla Struttura, entro 45 giorni dalla stipulazione del presente accordo, i modelli di domanda, l’elenco di documentazione da allegare, la normativa di riferimento e tutte le informazioni necessarie a consentire ai responsabili degli sportelli un primo esame formale della domanda già al momento della presentazione e, conseguentemente, la verifica che la stessa sia compilata correttamente in tutte le sue parti, nonché corredata dei necessari allegati.

Per i procedimenti di competenza regionale, i requisiti di ricevibilità, i modelli di domanda e i relativi allegati sono individuati nell’ALLEGATO A della deliberazione della Giunta regionale di approvazione del presente accordo. La verifica preliminare circa le condizioni di ricevibilità della domanda e delle completezza della stessa e della documentazione a corredo non precludono l’ulteriore verifica da parte dell’Amministrazione competente per il singolo procedimento, nè la possibilità per quest’ultima di richiedere integrazioni.

La domanda è trasmessa alle altre Amministrazioni interessate dallo Sportello unico con il numero di protocollo assegnato dallo Sportello medesimo. Detta numerazione è mantenuta anche dalle altre Amministrazioni, in modo che per tutte esista un protocollo unico (salvo l’aggiunta di un’ulteriore numerazione interna ad ogni Amministrazione).

6. Referente dell’Amministrazione.

Le Amministrazioni aderenti al presente accordo individuano uno o più uffici o strutture (referente dell’Amministrazione) per i rapporti con la struttura dello Sportello Unico.

L’individuazione del soggetto responsabile è effettuata da ciascuna Amministrazione secondo le disposizioni del proprio ordinamento.

Il responsabile del procedimento di competenza di ciascuna Amministrazione assicura al responsabile del procedimento unico:

- a) il generale rispetto dei termini stabiliti;
- b) la partecipazione alla Conferenza di servizi secondo le modalità convenute;
- c) le informazioni inerenti modifiche organizzative o regolamentari interne all'Amministrazione che possano avere rilevanza per la gestione dello sportello unico.

Le strutture referenti per la Regione Liguria sono individuati nell'ALLEGATO A della deliberazione della Giunta regionale di approvazione del presente accordo.

7. Modulistica.

Le Amministrazioni aderenti al presente accordo mettono a disposizione dello Sportello unico i modelli di domanda per ciascun tipo di procedimento, unitamente all'elenco della documentazione necessaria e dell'indicazione della documentazione ed, in particolare, la modulistica per la presentazione di atti e documenti per i quali è ammessa l'autocertificazione da parte del richiedente.

Le Amministrazioni curano l'aggiornamento della modulistica così predisposta e comunicano con sollecitudine allo Sportello le eventuali variazioni.

Le Amministrazioni, per permettere allo Sportello unico di trasmettere alle medesime l'attestazione dei relativi pagamenti effettuati, comunicano allo Sportello unico l'ammontare delle spese, la modulistica e la modalità di pagamento in relazione a quanto previsto dalla vigente normativa.

Resta in capo all'Amministrazione inadempiente la responsabilità derivante da omissione o ritardi.

8. Verifica ed integrazione della domanda.

Verificata l'istanza, qualora le Amministrazioni, nel corso dell'esame istruttorio di propria competenza, dovessero ritenerla incompleta, possono richiedere, tramite lo sportello unico, di integrare la domanda, secondo quanto previsto per ciascun tipo di procedimento, ai sensi del successivo paragrafo 10 del presente accordo.

Ciascuna Amministrazione mantiene agli atti tutta la documentazione di propria competenza relativa alle istanze avviate presso lo Sportello unico.

9. Adozione del provvedimento di competenza delle Amministrazioni.

Le Amministrazioni aderenti al presente accordo adottano gli atti di competenza, secondo quanto previsto per ciascun procedimento ai sensi del successivo paragrafo 10.

10. Disciplina delle fasi dei procedimenti di cui al Capo VI della legge regionale n. 9/1999.

Il procedimento si svolge secondo le modalità previste dai paragrafi precedenti, con le integrazioni di seguito indicate, richieste dalle peculiarità del procedimento di cui agli articoli 17 e 18 della legge regionale n. 9/1999.

a) Procedimento mediante autocertificazione e silenzio assenso (articolo 17 della legge regionale n. 9/1999).

Le Amministrazioni aderenti al presente accordo definiscono i procedimenti che sono autocertificabili, definiscono la modulistica per la singola autocertificazione, inseriscono l'elenco dei procedimenti autocertificabili nell'archivio informatico e curano il costante aggiornamento dei dati.

Presso lo Sportello unico è disponibile un modello di domanda unica, contenente la descrizione analitica dell'intervento richiesto, delle relative autocertificazioni e della documentazione da allegare alla domanda.

La compilazione del modello di domanda (predisposto sulla base delle indicazioni fornite dalle Amministrazioni) consente all'interessato di effettuare una prima verifica in merito alla possibilità di ricorrere all'autocertificazione.

Avvio del procedimento.

Lo Sportello unico, ricevuta la domanda, la immette nell'archivio informatico e la pubblica nell'albo pretorio del Comune per 15 giorni durante i quali i soggetti interessati possono trasmettere osservazioni alla Sportello unico.

Verifica e richiesta di integrazioni.

Verificata l'istanza, qualora le Amministrazioni aderenti al presente accordo, nel corso dell'esame istruttorio di rispettiva competenza, dovessero ritenerla incompleta, possono richiedere all'impresa, tramite lo sportello unico, di integrare la domanda.

La richiesta di integrazione da parte di ciascuna Amministrazione deve pervenire alla Struttura dello Sportello unico non oltre 10 giorni dalla ricezione della documentazione, per una sola volta, o entro il diverso termine eventualmente previsto dalla normativa vigente ed il responsabile assegna all'impresa un congruo termine, di regola non superiore a 30 giorni, entro cui integrare la documentazione. Decorso inutilmente il termine assegnato per l'integrazione della documentazione il procedimento si considera estinto.

Le Amministrazioni aderenti al presente accordo sono tenute a comunicare allo sportello unico, entro 10 giorni dal ricevimento della autocertificazioni e della allegata documentazione, la richiesta di eventuali integrazioni documentali, al fine di consentire allo sportello unico di unificare le richieste di integrazione al richiedente. A seguito del ricevimento di integrazioni della istanza, delle autocertificazioni o della documentazione, il responsabile dello sportello unico cura l'aggiornamento dell'archivio informatico con indicazione della data di invio delle integrazioni e della completezza della documentazione consegnata e provvede alla trasmissione della stessa a tutte le Amministrazioni competenti.

Le citate integrazioni devono pervenire alle Amministrazioni entro 5 giorni dalla ricezione.

La Struttura comunica alle Amministrazioni l'eventuale trasmissione alla Procura della Repubblica degli atti relativi ad autocertificazioni false, a seguito di accertamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della legge regionale n. 9/1999.

Termini per l'adozione del provvedimento e per la comunicazione.

La mancata comunicazione alla Struttura da parte delle Amministrazioni in tempi utili alla formazione del provvedimento viene equiparata, anche ai fini delle diverse responsabilità, al provvedimento favorevole.

La comunicazione da parte del richiedente allo Sportello unico dell'avvio dei lavori di cui all'articolo 17, comma 8, della legge regionale n. 9/1999, è trasmessa a tutte le Amministrazioni competenti per i controlli di cui all'articolo 7, comma 3, del d.P.R. n. 447/1998.

b) Procedimento mediante Conferenza di servizi (articolo 18 legge regionale n. 9/1999).

Verifica e richiesta di integrazioni.

La richiesta di integrazione della documentazione da parte delle Amministrazioni deve avvenire entro 15 giorni decorrenti dalla data di svolgimento della conferenza istruttoria.

Svolgimento della conferenza di servizi.

Lo Sportello unico, previa immissione dell'istanza nell'archivio informatico, convoca entro i successivi 15 giorni un conferenza di servizi, invitando ogni Amministrazione competente per l'illustrazione del progetto e l'avvio della relativa istruttoria.

La convocazione della conferenza è resa pubblica mediante avviso affisso all'albo pretorio e divulgato con ogni altro mezzo ritenuto idoneo, anche al fine della presentazione di eventuali osservazioni da parte di chiunque vi abbia interesse entro i successivi 15 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del suddetto avviso.

Il procedimento è concluso mediante conferenza decisoria da effettuarsi entro il termine di 90 giorni dalla data della conferenza referente.

Nelle ipotesi in cui gli impianti produttivi siano soggetti a procedure di valutazione di impatto ambientale o di screening e la documentazione sia inoltrata contemporaneamente alla Struttura dello Sportello unico e alla Regione Liguria, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18 della Legge regionale 9/1999.

Delle determinazioni conclusive assunte dalla conferenza dei servizi è data notizia mediante avviso recante l'indicazione della sede di deposito degli atti approvati, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e da divulgarsi con ogni altro mezzo idoneo.

11. Comunicazione

Lo Sportello unico comunica alle Amministrazioni l'esito del procedimento unico e invia, entro 5 giorni dalla conclusione del procedimento, copia del provvedimento unico, per gli eventuali ulteriori adempimenti di competenza.

12. Collaudi

Il Responsabile dello Sportello unico fissa la data del collaudo, chiedendo preventivamente la disponibilità dei tecnici operanti presso le altre strutture, e raccordando il calendario dei collaudi con la programmazione di impegni ed attività delle altre Amministrazioni.

Le Amministrazioni si impegnano a garantire la partecipazione dei propri tecnici ai collaudi su richiesta dal Responsabile dello Sportello unico.

In caso di collaudo effettuato autonomamente dal soggetto richiedente, lo Sportello unico comunica tempestivamente alle altre Amministrazioni il deposito del certificato di collaudo per i provvedimenti o le valutazioni di competenza.

13. Controlli

L'esito dei controlli effettuati dalle singole Amministrazioni competenti ai sensi della normativa vigente deve essere comunicato, entro dieci giorni dal loro completamento, allo sportello unico ai sensi dell'articolo 9, comma 6, del d.P.R. 447/1998 per la registrazione nell'archivio informatico della Struttura. Gli obblighi relativi alla comunicazione fanno capo al responsabile del procedimento di controllo.

14. Formazione

Compatibilmente con le risorse a disposizione, le Amministrazioni si impegnano ad organizzare o a favorire la partecipazione del personale coinvolto nelle procedure dello Sportello Unico a corsi di formazione, di addestramento professionale e di aggiornamento.

15. Responsabilità.

La responsabilità per l'adozione dei singoli atti che si inseriscono nel procedimento dello Sportello Unico rimane in capo alla singola Amministrazione competente.

Ogni singola Amministrazione risponde delle conseguenze derivante da omissione o ritardi e dall'inosservanza degli obblighi nascenti dalla normativa o dal presente accordo.

Il responsabile dello Sportello unico garantisce la comunicazione e l'informazione al richiedente circa lo stato di avanzamento del procedimento e i tempi di rilascio delle autorizzazioni.

16. Procedimenti di competenza delle diverse Amministrazioni ricompresi nella procedura dello Sportello unico.

Le Amministrazioni individuano in apposito elenco i procedimenti di rispettiva competenza rientranti nella disciplina dello Sportello unico con l'indicazione di quelli per i quali è ammissibile la procedura mediante autocertificazione e silenzio assenso di cui all'articolo 17 della legge regionale n. 9/1999 e indicano il termine per l'espressione dell'atto di competenza, che deve in ogni caso rispettare il termine finale.

Per la Regione Liguria l'elenco dei procedimenti è contenuto nell'ALLEGATO A della deliberazione di approvazione del presente accordo e viene costantemente aggiornato e pubblicato sul sito internet della Regione secondo le forme e con le modalità ivi previste.

17. Disposizioni finali.

Il presente accordo ha durata di cinque anni e si intende automaticamente rinnovato in mancanza di disdetta da comunicare a tutte le parti entro tre mesi prima della scadenza.

I termini previsti nel presente accordo si intendono automaticamente modificati a seguito di eventuali sopravvenute modificazioni della normativa in materia.

18. Conclusione dell'accordo e clausola di adesione

Al presente accordo, che viene concluso mediante proposta della Regione Liguria e successiva accettazione del soggetto che ha istituito lo Sportello unico per le attività produttive in forma singola o associata, possono aderire, anche in momenti successivi, le altre pubbliche amministrazioni coinvolte nel procedimento dello Sportello unico (quali Province, Comunità Montane, A.S.L., Autorità Portuale, I.S.P.E.S.L., Vigili del Fuoco, Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici della Liguria, Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici della Liguria, Enti Parco, Direzione Regionale del Ministero del lavoro,).